

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 58

Riunione del 8 LUGLIO 2009

47.08.09 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- VITOLO MICHELE - Dirigente
- SCUOLA VOLLEY SALERNO n.p. Presidente p.t.

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente - - Relatore
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Antonio Amato - Componente

^^^^^^^^^^^^^^

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. La Procura Federale FIPAV deferiva alla CGN il Sig. Michele Vitolo, dirigente della Autoluna Nissan Salerno per avere il medesimo, al termine dell'incontro Cofimar Battipaglia – Autoluna Nissan Salerno, valevole per il campionato femminile B2, disputatosi in data 3 maggio 2009, pronunciato frasi offensive nei confronti del primo e del secondo arbitro, afferrato e stratonato con forza e spinto violentemente all'indietro il secondo arbitro; con violazione del generale principio di lealtà e probità sportiva ex art. 19 comma 2' lettera a) Regolamento di Affiliazione e tesseramento FIPAVed ex art. 17 comma 3' Statuto FipAV, proponendo la sanzione disciplinare della sospensione dalle attività federali per anni uno.

- la Autoluna Nissan Salerno, per avere il dirigente di questa Sig. Michele Vitolo, al termine dell'incontro Cofimar Battipaglia – Autoluna Nissan Salerno, valevole per il campionato femminile B2, disputatosi in data 3 maggio 2009, pronunciato frasi offensive nei confronti del primo e del secondo arbitro, afferrato e stratonato con forza e spinto violentemente all'indietro il secondo arbitro; con violazione del generale principio di lealtà e probità sportiva ex art. 19 comma 2' lettera Regolamento di Affiliazione e tesseramento FIPAVed ex art. 17 comma 3' Statuto Fipav, proponendo ex art. 55 R.G. la sanzione disciplinare della multa di Euro 1000,00 (mille/00)

Deliberata e ritualmente comunicata l'instaurazione del giudizio, venivano convocate le parti per la riunione del 8 luglio 2009,.

In detta riunione venivano sentiti

- per la Procura Federale l'Avv. Militerni, il quale confermava la richiesta di sanzioni della Procura

Precisava la Procura che l'accaduto attestato dai referti arbitrali ai quali la giurisprudenza degli organi federali ha costantemente attribuito valore di prova privilegiata non veniva in alcun modo smentito, anzi, ove mai, veniva corroborato da quanto asserito nelle memorie difensive redatte dall'incolpato Vitolo.

- L'incolpato, sentito personalmente, ribadiva ed illustrava i propri personali motivi di risentimento nei confronti degli arbitri, resisi, a suo dire, colpevoli di decisioni assurde in danno della squadra rappresentata, confermava il contatto fisico con i due direttori di gara, sia pur al solo asserito fine di "allontanarli da sé nella animata discussione". Ribadiva ancora il Vitolo quella che a suo dire era stata una condotta necessaria, tanto è vero che "successivamente all'accaduto" gli arbitri in questione avrebbero partecipato ai festeggiamenti della squadra avversaria, vittoriosa nel match.

La Commissione, letti gli atti e considerate le osservazioni delle parti rileva: dal rapporto arbitrale, al quale la Commissione ritiene, conformemente alla unanime giurisprudenza degli organi federali, di attribuire fede privilegiata, emerge chiaramente che l'episodio che ha dato luogo all'incolpazione è frutto dell'intemperanza del Sig. Vitolo che ha inteso dare libero e violento sfogo ai propri personali frustrazione e risentimento nei confronti di un team arbitrale che, secondo la sua personalissima opinione, si era reso reo di adottare provvedimenti sfavorevoli al team da lui diretto.

Lo stesso Vitolo ha confermato, nelle proprie difese, sia il contatto fisico con il secondo arbitro che la "concitazione" dei toni, ritenuti, ad onta di quanto dettagliatamente descritto nel referto arbitrale, non offensivi.

Si rileva tuttavia, per quanto riguarda il sodalizio, incolpato ex art. 55 R.G., come il comportamento non solo della squadra, ma anche della sua tifoseria così come dei suoi allenatori, risulti dal referto arbitrale medesimo, assolutamente regolare, il che avvalora la circostanza che l'esclusiva responsabilità dell'accaduto sia da attribuirsi al temperamento particolarmente focoso del Dirigente.

Per tale motivo la Commissione ritiene di dover temperare al massimo la sanzione richiesta ex art.55 R.G. nei confronti del sodalizio

P.Q.M.

La commissione dispone nei confronti del Sig.Michele Vitolo la sanzione della sospensione per dieci mesi da ogni attività federale.

Dispone nei confronti della Autoluna Nissan Salerno, ex art. 55 R.G., la sanzione di Euro 150,00.

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai

